

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

N. 3 DEL 22-12-2025

OGGETTO: Approvazione modifica dell'articolo 23 dello Statuto Provinciale

L'anno duemilaventicinque il giorno ventidue del mese di dicembre alle ore 12:00 nel Palazzo della Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Sindaci nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto e ai Revisori dei Conti, in sessione ordinaria, si è riunita, in prima convocazione e in seduta pubblica, l'Assemblea dei Sindaci della Provincia di Teramo.

Presiede il Presidente della Provincia, Ing. Camillo D'Angelo.

Assiste il Vice Segretario Generale, Dott.ssa Marina Marchegiani.

A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i seguenti componenti:

Comuni	Sindaci e/o delegati	Presenti	Assenti	Delegato
Alba Adriatica	CASCIOTTI ANTONIETTA	X		
Ancarano	PANICHI PIETRANGELO		X	
Arsita	CACCIATORE CATIUSCIA	X		Assessore Gianluca Liberati
Atri	FERRETTI PIERGIORGIO		X	
Basciano	FRATTAROLI ALESSANDRO		X	
Bellante	MELCHIORRE GIOVANNI	X		Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto
Bisenti	SAPUTELLI RENZO	X		Sindaco di Castiglione M. Raimondo Vincenzo D'Ercole
Campli	AGOSTINELLI FEDERICO		X	
Canzano	MARSILII MARIA		X	
Castel Castagna	DE ANTONIIS ROSANNA		X	
Castellalto	ROCCI ANICETO	X		
Castelli	SECA RINALDO		X	
Castiglione Messer Raimondo	D'ERCOLE VINCENZO	X		
Castilenti	MAZZOCCA SABRINA	X		Sindaco di Castiglione M. Raimondo Vincenzo D'Ercole
Cellino Attanasio	DEL PAPA GIUSEPPE	X		
Cermignano	DEL CANE DANILO	X		
Civitella del Tronto	DI PIETRO CRISTINA		X	
Colledara	TIBERII MANUELE		X	
Colonnella	MASSI BIAGIO		X	

Comuni	Sindaci e/o delegati	Presenti	Assenti	Delegato
Controguerra	CARLETTA FRANCO	X		Vice Sindaco Mauro Giovanni Scarpantonio
Corropoli	VALLESE DANTINO		X	
Cortino	TIBERII MARCO		X	
Crognaletto	PERSIA ORLANDO	X		
Fano Adriano	SERVI LUIGI		X	
Giulianova	COSTANTINI JWAN		X	
Isola del Gran Sasso	IANNI ANDREA	X		
Martinsicuro	VAGNONI MASSIMO		X	
Montefino	GIAMMARINO LUIGI	X		Vice Sindaco Paolo Bosica
Montorio al Vomano	ALTITONANTE FABIO		X	
Morro d'Oro	SULPIZII ROMINA		X	
Mosciano Sant'Angelo	GALIFFI GIULIANO	X		Sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto
Nereto	LAURENZI DANIELE		X	
Notaresco	DI GIANVITTORIO ANTONIO		X	
Penna Sant'Andrea	SALINI NICOLA	X		Vice Sindaco Annachiara Baiocco
Pietracamela	VILLANI ANTONIO	X		
Pineto	DELL'ORLETTA ALBERTO	X		
Rocca Santa Maria	DI GIUSEPPE LINO		X	
Roseto	NUGNES MARIO	X		
Sant'Egidio alla Vibrata	AMATUCCI ANNUNZIO		X	
Sant'Omero	LUZII ANDREA	X		Sindaco Torano Nuovo Anna Ciammariconi
Silvi	SCORDELLA ANDREA		X	
Teramo	D'ALBERTO GIANGUIDO	X		
Torano Nuovo	CIAMMARICONI ANNA LIA	X		
Torracamela	PALUMBI DANIELE		X	
Tortoreto	PICCIONI DOMENICO	X		Vice Sindaco Arianna Del Sordo
Tossicia	TARQUINI FRANCO	X		
Valle Castellana	D'ANGELO CAMILLO	X		Vice Sindaco Ragonici Luca

Totale	24	23	
---------------	-----------	-----------	--

Il Presidente, constatati i Comuni presenti, che sono in numero superiore al cinquanta per cento e che rappresentano una popolazione di 168.720 abitanti, pari alla percentuale del 56,306% della popolazione residente nella Provincia di Teramo e dato atto del raggiungimento del quorum previsto dell'art. 29, comma 8 dello Statuto Provinciale, dichiara validamente aperta la seduta alle ore 13:00.

Dopo l'appello entrano i rappresentanti dei Comuni di Basciano, Campli, Canzano, Castel Castagna, Castelli, Civitella del Tronto, Colledara, Cortino, Morro d'Oro, Sant'Egidio alla Vibrata, Rocca Santa Maria (presenti n. 35 – assenti: n. 12).

Il Presidente introduce l'oggetto al punto 2 all'Ordine del Giorno “*Approvazione modifica dell'articolo 23 dello Statuto Provinciale*”.

Intervengono:

- *Il Presidente della Provincia;*
- *il Vice-Presidente Andrea Core, che relaziona, su invito del Presidente;*

Gli interventi, oggetto di registrazione mediante ausilio di supporti informatici, formano contenuto della trascrizione del processo verbale di seduta, come allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Quindi,

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

VISTA la proposta n. 3 del 12/12/2025, presentata dal Vice Segretario della Provincia;

RICHIAMATI:

- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e ss.mm.ii., recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 55, ultimo capoverso, che prevede, in relazione alle Province, quanto segue: “*L'assemblea dei sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal consiglio e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente*”;

- lo Statuto vigente, approvato dall'Assemblea dei Sindaci nelle sedute del 22 Dicembre 2014 con deliberazione n. 2 e del 2 aprile 2015 con deliberazione n. 2 e, in particolare, l'articolo 23 – rubricato “*Gruppi Consiliari*” - il quale prevede che:

“*1. Il Regolamento del Consiglio provinciale prevede l'istituzione di gruppi formati ciascuno dagli eletti sotto lo stesso contrassegno, disciplinandone le modalità di funzionamento, senza nuovi o maggiori oneri e nel rispetto dei diritti delle minoranze.*

2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, in un numero minimo di due, autonomo, corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere”.

- il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale e, in specie, l'articolo 80 rubricato “Gruppi Consiliari” secondo cui:

“1. I Gruppi consiliari si costituiscono secondo le modalità previste dallo Statuto.

2. Durante la prima seduta, o in sede di prima applicazione del presente regolamento durante la prima seduta successiva all’approvazione dello stesso, i Gruppi consiliari indicano il nominativo del Capogruppo ed eventualmente del Consigliere che lo sostituisce in caso di assenza. In caso di mancata indicazione del nominativo, sarà considerato Capogruppo il Consigliere anziano del Gruppo.”

PREMESSO che, come a più riprese ribadito dal Ministero dell’Interno (fra gli altri cfr. parere del Ministero dell’Interno n.1185 dell’11 gennaio 2024, infra) l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (articolo 38, comma 3, articolo 39 comma 4 e articolo 125 del decreto legislativo n.267/2000); pertanto la materia resta regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, come riconosciuta dall’articolo 38 del citato decreto legislativo n.267/2000, ed è nell’ambito delle suddette fonti normative che devono trovare adeguata soluzione ogni questione attinente la formazione e/o il funzionamento dei gruppi consiliari: *“l’esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell’ambito dell’autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall’art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000.... Si osserva che i mutamenti che possono sopravvenire all’interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall’originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l’adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili; tuttavia sono i singoli enti locali, nell’ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire una interpretazione delle disposizioni normative di cui si è dotato”* [Fonte: banca dati Ministero dell’Interno, Parere n. 1185 dell’11 gennaio 2024];

VISTI anche:

- la pronuncia del TAR. Trentino Alto Adige, Sez. di Trento, sentenza n.75/2009 (richiamata dallo stesso Ministero dell'Interno) secondo la quale: "*il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori - pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica - con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza... In linea con il principio generale secondo il quale, all'elemento 'statico' dell'elezione in una lista si sovrappone quello 'dinamico', fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, potrebbero ritenersi in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari;*
- la pronuncia del TAR. Puglia, Sez. di Bari, sentenza n.506/2005 che ha evidenziato come il rapporto tra il candidato eletto e il partito di appartenenza "... non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l'assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati."
- il parere del 21 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno secondo cui "*i gruppi non sono configurabili quali organi dei partiti e, pertanto, non sembra sussistere in capo a questi ultimi una potestà direttamente vincolante sia per un membro del gruppo di riferimento, che per gli organi assembleari dell'ente*";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 40 del 25/09/2025, immediatamente eseguibile, con la quale è stato disposto:

"*1) di adottare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 55, ultimo capoverso della legge n. 56/2014, la seguente proposta di modifica dell'articolo 23, comma 2 dello Statuto, rubricato "Gruppi Consiliari":*

"2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, in un numero minimo di due, autonomo, dandone comunicazione scritta al Presidente. Qualora non ricorrono tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, nel corso del mandato, in un numero minimo di due consiglieri e dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio."

2) di sottoporre la presente proposta di modifica statutaria all'Assemblea dei Sindaci ai fini della sua approvazione;"

RITENUTO che la modifica come sopra proposta dal Consiglio Provinciale sia opportuna e condivisibile in quanto la attuale previsione del secondo comma dell'articolo 23 dello Statuto, nella misura in cui non consente la formazione di un nuovo gruppo consiliare che non sia “corrispondente a denominazione di forze politiche rappresentate in assemblee elettive, nazionali o regionali”, sia suscettibile di comprimere il diritto dei Consiglieri di esercitare il proprio mandato con piena libertà, incluso il diritto di cambiare affiliazione politica, gruppo consiliare o relativa denominazione, così come pure riconosciuto in sede giurisprudenziale e di prassi ministeriale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento, Dott.ssa Francesca Gennarelli ha attestato la regolarità e la correttezza dell'istruttoria procedimentale condotta e degli adempimenti richiesti in relazione all'iter amministrativo della presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7 del 28 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Dirigente dell'Area 2, quale Vice- Segretario Generale, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 “*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*” (TUEL), attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del medesimo decreto legislativo e dato atto che non occorre acquisire il parere di regolarità contabile atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente”

VISTI:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, per quanto compatibile;
- il Decreto legislativo n. 165/2001;
- il vigente Statuto e, in particolare, l'articolo 29 a tenore del quale “*L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo Statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti che rappresentano almeno un terzo dei Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente*”;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 e succ. mod. ed int.;

RITENUTA la propria competenza ai sensi della Legge n. 56/2014 “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusione di comuni*”, così come modificata dal D.L. n. 90 del 24.06.2014 nonché ai sensi dello Statuto della Provincia di Teramo;

UDITO il Presidente della Provincia, che invita quindi l’Assemblea dei Sindaci a votare l’oggetto all’Ordine del giorno “*Approvazione modifica dell’articolo 23 dello Statuto Provinciale*”;

DATO ATTO che, al momento della votazione risultano:

- presenti in aula i rappresentanti di n. 32 Comuni (*Alba Adriatica, Basciano, Bellante, Bisenti, Campli, Canzano, Castellalto, Castelli, Castiglione Messer Raimondo, Castilenti, Cellino Attanasio, Cermignano, Civitella del Tronto, Controguerra, Cortino, Crognaleto, Isola del Gran Sasso, Montefino, Morro D’Oro, Mosciano Sant’Angelo, Penna Sant’Andrea, Pietracamela, Pineto, Rocca Santa Maria, Roseto degli Abruzzi, Sant’Egidio alla Vibrata, Sant’Omero, Teramo, Torano Nuovo, Tortoreto, Tossicia e Valle Castellana*);
- assenti n. 15 Comuni (*Comuni di Ancarano, Arsita, Atri, Castel Castagna, Colledara, Colonnella, Corropoli, Fano Adriano, Giulianova, Martinsicuro, Montorio al Vomano, Nereto, Notaresco, Silvi e Torricella Sicura*).

Con votazione dei presenti, eseguita per appello nominale, che ottiene il seguente esito

Comuni presenti alla votazione	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Alba Adriatica	X		
Basciano	X		
Bellante	X		
Bisenti	X		
Campli			X
Canzano			X
Castellalto	X		
Castelli	X		
Castiglione Messer Raimondo	X		
Castilenti	X		
Cellino Attanasio	X		
Cermignano			X
Civitella del Tronto			X
Controguerra	X		
Cortino			X
Crognaleto	X		
Isola del Gran Sasso	X		

Comuni presenti alla votazione	Favorevoli	Contrari	Astenuti
Montefino	X		
Morro d'Oro			X
Mosciano Sant'Angelo	X		
Penna Sant'Andrea	X		
Pietracamela	X		
Pineto	X		
Rocca Santa Maria	X		
Roseto	X		
Sant'Egidio alla Vibrata			X
Sant'Omero	X		
Teramo	X		
Torano Nuovo	X		
Tortoreto	X		
Tossicia	X		
Valle Castellana	X		
Totali: 32	25	0	7
Popolazione rappresentata	170.328 abitanti, pari ad una percentuale del 56,843%		

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo come parte integrante e sostanziale e constatato il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 55, ultimo capoverso, della legge n. 56/2014 e dall'art. 29 dello Statuto provinciale:

1) di APPROVARE la seguente modifica dell'articolo 23, comma 2 dello Statuto, rubricato “*Gruppi Consiliari*”, come proposta dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 40 del 25/09/2025:

“2. I Consiglieri che non intendano far parte dei gruppi costituitisi ai sensi del comma che precede possono formare un nuovo Gruppo, in un numero minimo di due, autonomo, dandone comunicazione scritta al Presidente. Qualora non ricorrano tali condizioni, i Consiglieri compongono il Gruppo Misto che si costituisce comprendendo anche solo un Consigliere. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, nel corso del mandato, in un numero minimo di due consiglieri e dandone comunicazione scritta al Presidente del consiglio.”.

2) di DARE ATTO che, come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 267/2000:

- lo statuto *ut supra* emendato, come da resto coordinato allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, entra in vigore decorsi trenta giorni consecutivi dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line della Provincia di Teramo;
- lo statuto venga pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli statuti.

Alle ore 14:01 esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta dell'Assemblea dei Sindaci.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

Il Presidente

Ing. Camillo D'Angelo

Il Vice Segretario Generale

Dirigente Marina Marchegiani

PARERI

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Settore, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 3 del 12-12-2025, esprime parere Favorevole.

Il Responsabile del Settore Francesca Gennarelli ha attestato la regolarità amministrativa con firma digitale in data 12-12-2025

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3 del 12-12-2025 esprime parere Favorevole.

Il Dirigente Marina Marchegiani ha attestato la regolarità tecnica con firma digitale in data 15-12-2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 3 del 12-12-2025 esprime parere Favorevole.

Il Dirigente Marina Marchegiani ha attestato la regolarità contabile con firma digitale in data 15-12-2025